

Statuto della Società Filologica Friulana

(in evidenziato giallo le modifiche da sottoporre all'Assemblea)

Titolo I: DENOMINAZIONE E FINALITÀ

ART. 1 – Denominazione

La "SOCIETÀ FILOLOGICA FRIULANA GRAZIADIO ISAIA ASCOLI A.P.S.", fondata a Gorizia il 23 novembre 1919, eretta in Ente Morale con R.D. 7 agosto 1936, iscritta nel registro delle persone giuridiche della Prefettura di Udine al nr. 419 del 17 febbraio 2006, promuove e tutela la lingua, la cultura e l'identità friulane.

È costituita nel rispetto delle norme del **codice civile**, del **decreto** legislativo n. 117/2017 e delle altre norme in materia, assumendo la forma di associazione riconosciuta, apartitica e apolitica.

ART. 2 – Sede

La Società Filologica Friulana ha sede in Palazzo Mantica a Udine in via Manin n. 18.

In Italia e all'estero possono essere aperte ulteriori sedi, che dipendono dagli organismi direttivi della stessa Società Filologica Friulana.

ART. 3 – Attività di interesse generale

La Società Filologica Friulana esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del Terzo Settore per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare rientrano nell'oggetto sociale le seguenti attività:

- I. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- II. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- III. formazione universitaria e post-universitaria;
- IV. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- V. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- VI. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- VII. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

ART. 4 – Attività prevalenti

Le attività di interesse generale vengono attuate e perseguite dalla Società Filologica Friulana **in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati** mediante la promozione della lingua, della cultura e dell'identità del Friuli attraverso:

1. la salvaguardia e la valorizzazione della componente linguistica e culturale friulana;
2. lo studio, la ricerca, la conoscenza e la coscienza dei problemi culturali del Friuli nel campo della lingua, della filologia, della letteratura, dell'insegnamento, della formazione culturale e professionale, della storia, dell'arte, della musica e dello spettacolo, delle arti e delle tradizioni popolari;
3. lo studio, la conservazione, il restauro e la valorizzazione dei beni culturali, mobili o immobili, materiali o immateriali, che presentino interesse linguistico, architettonico, artistico, storico, archeologico, etnografico, museale, scientifico, bibliografico e archivistico, ambientale e paesaggistico anche ai fini di una loro fruibilità da parte del pubblico;
4. la promozione della lingua e della cultura friulana tra le comunità regionali di recente immigrazione, al fine di agevolarne l'inclusione e la partecipazione alla vita della comunità;
5. la valorizzazione della lingua, della cultura e della identità friulana tra i corregionali all'estero, al fine di rafforzarne i legami con la terra d'origine;
6. la promozione delle lingue e delle culture minoritarie.

Inoltre, la Società Filologica Friulana, quale centro di ricerca e di competenze sulla lingua e la cultura friulana:

1. progetta, programma e cura corsi e seminari di formazione e aggiornamento culturale e professionale nel campo dell'istruzione, della lingua, della filologia, della letteratura, della didattica, della storia, delle arti, delle tradizioni popolari, dell'ambiente e del territorio e in generale della cultura friulana per il personale, docente e non docente, delle scuole di ogni ordine e grado, per il personale di enti e associazioni e di chiunque manifesti interesse ad apprendere o approfondire la conoscenza della lingua e della cultura friulana;
2. progetta, programma e promuove lo studio, la ricerca, la conservazione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali materiali e immateriali;
3. gestisce, favorendo la più ampia fruibilità alla collettività, i propri beni culturali immobili o mobili, anche immateriali e quelli di altri soggetti fornendo collaborazione o servizi anche a enti e istituzioni operanti nel settore;
4. promuove e gestisce, favorendo la più ampia fruibilità alla collettività, la propria biblioteca sociale, biblioteca specialistica di conservazione e valorizzazione dei materiali sulla lingua e cultura friulana e delle altre minoranze linguistiche regionali e nazionali;
5. promuove, collabora e partecipa a progetti, iniziative e attività di ricerca scientifica in collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali;
6. edita pubblicazioni periodiche, non periodiche e multimediali, a carattere scientifico, divulgativo, popolare e scolastico;
7. assegna borse di studio, indice concorsi, promuove convegni, congressi, viaggi di studio e corsi culturali; favorisce le collaborazioni con enti, associazioni o circoli culturali, pro loco, gruppi folcloristici, musicali, corali, teatrali, filodrammatici.

ART. 5 – Attività non prevalenti

Per il conseguimento delle finalità sociali di cui agli articoli precedenti, la Società Filologica Friulana può svolgere, in modo non esclusivo né prevalente, anche attività diverse da quelle previste dagli articoli 3 e 4 del presente Statuto ed eventualmente diverse da quelle di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 117/2017. Sono possibili anche attività commerciali che concorrano alla formazione del patrimonio sociale, se consentite dall'atto costitutivo e dal presente Statuto e siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale; ciò secondo criteri e limiti definiti attualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, nonché eventuali e successive normative integrative e modificative, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

È fatto espresso e assoluto divieto di distribuire tra soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, anche in via indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominati durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

Titolo II: SOCI

ART. 6 – Categorie

La Società Filologica Friulana si compone di:

- 1) soci ordinari;
- 2) soci benemeriti.

Può assumere la qualifica di socio qualsiasi soggetto senza discriminazione alcuna in riferimento a condizioni economiche o di altra natura.

L'adesione alla Società Filologica Friulana è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo determinato.

La qualifica di socio ordinario si acquisisce, previa presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato, con il versamento della quota e la condivisione delle finalità sociali, ivi compreso l'impegno a osservare lo Statuto e i regolamenti, e della successiva approvazione da parte del Presidente ovvero di un Vicepresidente. Un eventuale diniego dovrà essere necessariamente motivato.

La quota di associazione è fissata annualmente dall'Ufficio di Presidenza.

Vengono nominati benemeriti dal Consiglio Generale e iscritti in apposito registro i soci che si siano segnalati per opere di alta cultura, o per assidua e prolungata attività nella Società Filologica Friulana, per donazioni o cospicui aiuti a favore della medesima.

La qualifica di socio non dà diritto ad alcun privilegio o limitazione nemmeno in via indiretta. La quota ovvero il contributo associativo è intrasmissibile sia per atto tra vivi che *mortis causa* e non è rivalutabile.

ART. 7 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci:

- hanno diritto di voto nell'Assemblea e ad essere eletti negli organi sociali a far data dal trentesimo giorno successivo al perfezionamento dell'iscrizione, comprensiva di versamento della prima quota sociale;
- hanno diritto di essere informati sull'attività dell'Associazione controllandone l'andamento;
- hanno diritto di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- hanno altresì diritto di ricevere i periodici e acquistare le pubblicazioni della Società Filologica Friulana con particolari agevolazioni e modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

Hanno contestualmente il dovere di:

- rispettare il presente Statuto;
- svolgere la propria attività in modo gratuito, senza fini di lucro anche indiretti;
- versare la quota associativa nella entità stabilita.

ART. 8 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morosità, recesso, esclusione o decesso.

La morosità viene accertata e dichiarata dall'Ufficio di Presidenza all'esito di almeno un sollecito al pagamento delle quote sociali arretrate; il socio resta comunque obbligato al pagamento della quota per l'anno in corso e di eventuali ulteriori quote arretrate.

L'associato può in qualsiasi momento recedere dalla Società Filologica Friulana. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto all'Ufficio di Presidenza e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima della fine dell'anno.

L'esclusione del socio avviene per gravi motivi, su proposta del Presidente o di un Vicepresidente, per delibera dell'Ufficio di Presidenza.

In ogni caso è ammessa la possibilità di ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento che accerta la morosità ovvero della delibera che dispone l'esclusione, al Collegio del Probiviri. È comunque ammesso il ricorso successivo al giudice ordinario.

Titolo III: ORGANI SOCIALI

ART. 9 – Organi

Sono organi della Società Filologica Friulana:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- il Consiglio Generale;
- l'Ufficio di Presidenza;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Proviviri.

Gli organi, tutti rieleggibili, durano in carica per tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Per tutti gli organi può essere prevista la partecipazione dei componenti mediante collegamento a distanza con mezzi che consentano la visualizzazione e l'interazione dei partecipanti in modo di garantire l'identificazione, il diritto di intervento e di voto.

ART. 10 – Assemblea Generale dei soci

L'Assemblea Generale dei soci è il massimo organo sovrano deliberante della Società Filologica Friulana.

L'Assemblea è convocata dal Presidente obbligatoriamente una volta l'anno entro i primi tre mesi per l'approvazione del bilancio con avviso da inviarsi ai soci con qualsiasi mezzo idoneo, anche telematico, almeno quindici giorni prima della data fissata.

L'Assemblea è convocata dal Presidente per sua iniziativa, o su delibera dell'Ufficio di Presidenza, o su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei soci nonché dal Collegio dei Revisori dei Conti per fondati motivi. La convocazione deve essere fatta rispettivamente entro un mese dalla delibera dell'Ufficio di Presidenza o dalla notifica della richiesta dei soci o di quella del Collegio dei Revisori.

All'Assemblea possono partecipare i soci in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera, a maggioranza dei presenti, qualunque sia l'oggetto della delibera da porre in discussione.

L'Assemblea in particolare:

- I. approva il bilancio d'esercizio, la relazione morale e finanziaria, il bilancio preventivo dell'anno;
- II. elegge e revoca i membri del Consiglio Generale, i membri dell'Ufficio di Presidenza, i membri del Collegio dei Proviviri;
- III. nomina i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- IV. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- V. approva le modifiche dello Statuto e delibera sullo scioglimento, la fusione, la trasformazione o la scissione dell'Associazione con le modalità di cui al successivo art. 21;
- VI. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- VII. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dallo Statuto alla sua competenza.

Nell'Assemblea ogni socio ha un voto e può delegare un altro socio a votare per suo conto, purché il delegato partecipi in presenza fisica. Sono ammesse due deleghe scritte per ogni socio.

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea purché la proposta sia inclusa nell'ordine del giorno di convocazione.

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere richieste da almeno cinquanta soci e inserite nell'ordine del giorno dell'Assemblea.

Le modifiche dello Statuto devono essere deliberate a maggioranza assoluta dei soci presenti in Assemblea.

In ogni caso l'Associazione si conformerà a ogni norma legislativa o regolamentare anche di futura entrata in vigore, sia statale che locale, in materia di Enti del Terzo Settore.

I verbali delle delibere assembleari vengono conservati in appositi libri e pubblicati sul sito internet della Società Filologica Friulana.

ART. 11 – Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è il principale organo consultivo della Società Filologica Friulana, è composto da un minimo di quaranta a un massimo di settanta membri e viene convocato almeno due volte all'anno dal Presidente; la sua convocazione può essere anche richiesta da un terzo dei Consiglieri che ne facciano domanda scritta e motivata.

Il Consiglio Generale si considera regolarmente costituito in prima convocazione allorché risulti presente la maggioranza assoluta dei componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti.

Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Generale ha il compito di proporre all'Ufficio di Presidenza le iniziative e le attività della Società Filologica Friulana, promuove la formazione di commissioni particolari di studio finalizzate a trattare specifici problemi attinenti agli scopi sociali o comunque utili per il raggiungimento dei medesimi, nomina i soci benemeriti.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente della Società Filologica Friulana o da un suo delegato purché membro dello stesso Consiglio Generale o dell'Ufficio di Presidenza.

Alle riunioni del Consiglio Generale possono partecipare con diritto di parola, ma senza diritto di voto, i membri dell'Ufficio di Presidenza.

ART. 12 – Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è composto da un numero variabile da sette a undici membri eletti dall'Assemblea dei soci.

Alla prima riunione da tenersi entro dieci giorni dall'elezione, l'Ufficio di Presidenza nomina scegliendoli tra i propri membri:

- il Presidente della Società Filologica Friulana;
- il Vicepresidente per la Carnia;
- il Vicepresidente per il Friuli centrale;
- il Vicepresidente per il Friuli occidentale;
- il Vicepresidente per il Friuli orientale;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

Per rispetto delle regioni storiche del Friuli e trascurando le divisioni politiche-amministrative, e fermo restando ogni più ampio margine di operatività e rappresentanza anche per quei territori dove sia presente una componente storica e linguistica friulana, i quattro Vicepresidenti rappresentano:

- la Carnia, madre del Friuli, con Sappada, il Canal del Ferro, la Valcanale e il Friuli settentrionale;
- il Friuli centrale, corrispondente al territorio storico della Provincia di Udine non di competenza delle altre Vicepresidenze;
- il Friuli occidentale, corrispondente al territorio storico della Provincia di Pordenone, del Portogruarese e territori limitrofi;
- il Friuli orientale, corrispondente al territorio storico della Provincia di Gorizia e territori limitrofi.

L'Ufficio di Presidenza è l'organo di gestione della Società Filologica Friulana, cura gli interessi della medesima, provvede a ideare, promuovere, coordinare le attività della Società Filologica Friulana, affida ai soci incarichi particolari per le pubblicazioni, per le varie attività, per i rapporti con altri sodalizi e su tutte le questioni che riguardano la vita della Società Filologica Friulana.

L'Ufficio di Presidenza:

1. si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta della maggioranza dei suoi membri. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri;
2. in caso di dimissioni o decadenza anticipata dei singoli membri dell'Ufficio di Presidenza, alla prima assemblea utile, e comunque non oltre 12 mesi, si procederà alla sostituzione del componente dimissionato o decaduto il quale rimarrà in carica sino al successivo rinnovo dell'Ufficio di Presidenza;
3. ogni membro ha diritto a un voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente; non è ammesso il voto per delega.

L'Ufficio di Presidenza, In particolare:

- a. adotta la relazione morale predisposta dal Presidente e predispone il rendiconto economico e finanziario e il bilancio di previsione;
- b. stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- c. delibera eventuali provvedimenti di esclusione dei soci.

L'Ufficio di Presidenza può conferire particolari incarichi a uno o più Vicepresidenti o Consiglieri, istituire Commissioni particolari definendone i poteri, delimitare le funzioni del Tesoriere e nominare altresì, nel rispetto delle disponibilità finanziarie, un Direttore cui possono essere delegate tutte o parte delle funzioni amministrative e gestionali proprie dell'Ufficio di Presidenza. Il Direttore agisce entro i limiti del mandato ricevuto e può essere sollevato dall'incarico in ogni momento nel rispetto delle normative vigenti.

I membri dell'Ufficio di Presidenza, in quanto amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e il potere di rappresentanza di cui sono titolari nel caso di impedimento del Presidente.

Il potere di rappresentanza è generale e le eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi in mancanza della predetta iscrizione o se non si prova che il terzo ne era a conoscenza.

I membri dell'Ufficio di Presidenza, quali amministratori, rispondono nei confronti dell'Ente, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi ai sensi della vigente normativa.

ART. 13 – Il Presidente

Il Presidente della Società Filologica Friulana rappresenta legalmente la Società anche in giudizio con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione e anche per giudizi di cassazione e revocazione, nominando all'uopo avvocati e procuratori *ad lites*. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la Società Filologica Friulana viene rappresentata dal Vicepresidente per il Friuli centrale, oppure da altro Vicepresidente o Consigliere membro dell'Ufficio di Presidenza delegato dal Presidente.

Ai Vicepresidenti, inoltre, è direttamente demandata l'organizzazione e la gestione delle sedi sul territorio e delle delegazioni eventualmente istituite nelle zone di competenza, sempre di concerto con l'Ufficio di Presidenza.

ART. 14 – Organo di controllo

L'organo di controllo, denominato Collegio dei Revisori dei Conti, è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea Generale anche tra non soci. Il Presidente deve essere iscritto all'Albo dei revisori legali.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Nel caso di superamento dei limiti previsti dalla legge, è investito anche della revisione legale dei conti; in quest'ultimo caso, qualora non tutti i componenti in carica si trovino in possesso dei requisiti previsti, la funzione di revisione legale sarà assunta dal solo Presidente in funzione monocratica.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti può richiedere, per fondati motivi, la convocazione dell'Assemblea.

ART. 15 – Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da cinque membri, eletti tra i soci, dall'Assemblea Generale. Il Collegio delibera inappellabilmente, su ricorso scritto dell'interessato, circa l'esclusione del socio disposta dall'Ufficio di Presidenza. Esprime il proprio parere, su ricorso di almeno un decimo dei Soci, riguardo ad eventuali violazioni dello Statuto da parte degli organi direttivi.

Esso è convocato e presieduto dal membro più anziano di età. Il membro più giovane di età funge da Segretario e redige i verbali delle sedute.

Titolo IV: SEDI LOCALI

Art. 16 – Istituzione sedi locali

Possono essere istituite, con delibera dell'Ufficio di Presidenza, sedi locali della Società Filologica Friulana. Esse sono gestite in piena autonomia dal Vicepresidente competente territorialmente il quale ha anche la facoltà di delegarne in tutto o in parte la gestione. Alle singole sedi verrà assegnata annualmente una dotazione finanziaria che verrà gestita in completa autonomia, comunque con obbligo di rendicontazione periodica, nella unitarietà di bilancio con la sede centrale.

Ogni eventuale lascito, contributo, finanziamento od introito di qualunque genere o natura ottenuto a qualsiasi titolo da una sede periferica, verrà gestito esclusivamente dalla medesima, senza possibilità di utilizzo per attività localizzate altrove, pur sempre nell'unitarietà di bilancio e con obbligo di rendicontazione periodica.

Su iniziativa di ciascuna sede periferica possono essere istituite delegazioni rette e gestite direttamente dalla medesima sede e a totale suo onere.

<p>Titolo V: PATRIMONIO</p>
<p>ART. 17 – Patrimonio</p> <p>Il patrimonio della Società Filologica Friulana è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo; • erogazioni, contributi, donazioni o lasciti da parte di Enti pubblici e privati o da persone fisiche; • avanzi netti di gestione. <p>Le entrate dell'Associazione sono costituite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le quote associative e gli eventuali contributi volontari; • il ricavato dall'organizzazione di manifestazioni, iniziative o attività promosse dall'Associazione; • da ogni altra entrata realizzata nello svolgimento dell'attività dell'Ente. <p>Il patrimonio della Società Filologica Friulana comprensivo di eventuali rendite, ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.</p>
<p>ART. 18 – Esercizio finanziario</p> <p>L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.</p> <p>Il bilancio d'esercizio della Società Filologica Friulana è unico e unitario ed è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione degli oneri e dei proventi dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Esso è redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.</p>
<p>ART. 19 – Libri sociali</p> <p>La Società Filologica Friulana tiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il libro degli associati, a cura dell'Ufficio di Presidenza; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, a cura dell'Ufficio di Presidenza; - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza, del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'Ufficio di Presidenza, a cura degli organi a cui si riferiscono. <p>I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali nelle modalità definite da specifico regolamento associativo.</p>
<p>ART. 20 – Gestione della società</p> <p>Il funzionamento interno della Società Filologica Friulana può essere disciplinato da appositi regolamenti, da emanarsi, salvo quanto di competenza dell'Assemblea, a cura dell'Ufficio di Presidenza il quale provvederà alla tenuta di eventuali registri previsti dalla normativa vigente o comunque ritenuti opportuni, anche in considerazione di quanto previsto dagli artt. 17, 18 e 36 del decreto legislativo n. 117/2017.</p>
<p>ART. 21 – Scioglimento e destinazione dei beni</p> <p>Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 10 del presente Statuto, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo di eventuali organi o autorità preposte dalla normativa vigente, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o fini di pubblica utilità.</p>
<p>Art. 22 – Rinvio</p> <p>Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si fa rinvio alle norme del codice civile e alle vigenti normative in materia di Terzo Settore.</p>
<p>Art. 23 – Norma transitoria</p> <p>L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.</p>